

# **COMUNE DI BIENTINA**

Prov. di Pisa

**TESTO REGOLAMENTO DEFINITIVO APPROVATO  
CON DELIBERAZIONE C.C. N. 48 DEL 28.5.2001  
E C.C. N. 79 DEL 30.7.2001**

## **REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE per la violazione di norme tributarie, di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale per la definizione del contenzioso dei tributi locali**

Aggiornato alle seguenti fonti del diritto:

- Legge 23.12.1996, n.662
- D.Lgs.19.06.1997, n.218
- D.Lgs.18.12.1997, n.472
- D.Lgs.18.12.1997, n.473
- D.Lgs.18.12.1997, n.471
- Legge 27.12.1997, n.449
- D.Lgs. 05/06/1998, n.203
- D.Lgs. 19/11/1998, n.422
- D.Lgs. 30/12/1999, n.506
- D.Lgs. 30/03/2000, n. 99
- Legge 27/07/2000, n .212

## **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina le disposizioni generali in materia di:

- a. sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie in materia di tributi locali;
- b. applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione;
- c. conciliazione giudiziale per la definizione del contenzioso relativo ai tributi locali.

## **Art. 2 Quadro normativo di riferimento**

Nel presente regolamento sono stati recepiti:

- a. i principi generali in materia di revisione delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie;
- b. la normativa in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie in materia di tributi locali;
- c. la normativa in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale per la definizione del contenzioso riferito ai tributi locali.

## **Art. 3 Aspetti generali e problematiche nella attuazione della normativa**

Il presente regolamento, disciplina il sistema sanzionatorio e tributario dell'Ente, e recepisce **la Legge 23.12.1996, n. 662, il D.Lgs. 19.06.1997 n. 218, i Decreti Legislativi 18.12.1997 n. 471, 472, 473, la legge 27/12/1997, n. 449, il D.Lgs. 5/06/1998, n. 203, D.Lgs. 19/11/98 n. 422, D.Lgs. 30/12/99 n. 506, D.Lgs. 30/03/2000, n. 99, il D.Lgs. 27/07/2000 n. 212,** al fine di indirizzare l'attività di verifica e accertamento dell'Ente, in modo da :

- a. valutare con attenzione e obiettività le argomentazioni e gli elementi forniti dal contribuente in sede di contenzioso;
- b. consentire l'instaurazione di un diverso e meno conflittuale rapporto con il contribuente;
- c. permettere di limitare il ricorso agli organi del contenzioso;
- d. ridurre la misura delle sanzioni, quale diretta conseguenza della definizione dell'accertamento, determinando per il contribuente un elemento di valutazione di particolare rilevanza nelle scelte conseguenti all'eventuale contraddittorio instaurato.

## **Art. 4 Ambito di applicazione**

Sono compresi nell'ambito di applicazione del sistema sanzionatorio i seguenti soggetti :

- a. le persone fisiche;
- b. le società di persone e gli altri soggetti assimilati ( di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi);
- c. le società di capitali e gli enti soggetti Irpeg (di cui all'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi);

- d. gli Enti Pubblici, gli Enti Pubblici territoriali;
- e. tutti i soggetti assoggettabili ai tributi locali, anche quelli costituiti sotto forma di associazioni non riconosciute ai fini delle imposte erariali.

I disposti del **D.Lgs. 18.12.1997 n. 471**, del **D.Lgs. 18.12.1997 n. 472** e del **D.Lgs. 18.12.1997 n. 473**, si rendono operativi nell'applicazione delle sanzioni amministrative previste per ogni singolo tributo, ed in particolare, nell'ambito dell'azione di accertamento esercitata dall'Ente attraverso l'emissione:

- a. dell'avviso di liquidazione nei casi di ritardati od omessi versamenti diretti;
- b. dell'accertamento in rettifica delle denunce in caso di infedeltà;
- c. dell'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia;
- d. di qualsiasi aspetto del sistema sanzionatorio, nell'ambito di applicazione delle sanzioni previste per ogni singolo tributo.

L'ambito applicativo predetto si attua attraverso la facoltà decisionale del Responsabile dell'Ufficio Tributi ed in particolare del Funzionario responsabile del singolo tributo appositamente nominato nei casi previsti dalla norma, e :

- a. consente un rilevante margine all'azione dell'Ufficio;
- b. permette all'ufficio di dare un immediato e significativo impulso all'accertamento con adesione del contribuente, soprattutto in funzione della riduzione a un quarto delle sanzioni.

Le sanzioni del presente regolamento dovranno essere applicate per i tributi disciplinati:

- a. dall'art. 274 del Testo Unico della Finanza Locale;
- b. dal D.Lgs.15.11.93, n. 507 concernente la determinazione e l'applicazione delle sanzioni e degli interessi relativi all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- c. dal D.Lgs. 15.11.93, n. 507 e D.Lgs. 18.12.1993, n. 566 concernente la determinazione e l'applicazione delle sanzioni e degli interessi relativi alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- d. dal D.Lgs. 15.11.93, n. 507 concernente la determinazione e l'applicazione delle sanzioni e degli interessi relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- e. dal D.L. 2 marzo 1989, n.66 convertito, con modificazione nella Legge 24.4.89, n. 144 concernente la determinazione e l'applicazione delle sanzioni e degli interessi relativi all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
- f. dal D. Lgs. 30.12.92, n. 504, concernente la determinazione e l'applicazione delle sanzioni e degli interessi relativi all'imposta comunale sugli immobili;
- g. dalla Legge 28.12.95, n. 549 concernente la determinazione e l'applicazione delle sanzioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

## **Art. 5** **Sanzioni Amministrative**

Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 24 che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.

La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa possono essere aggiornati ogni tre anni sulla base delle nuove misure stabilite con provvedimento, entro il 30 giugno successivo al compimento del triennio, dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del Tesoro, che ne determina anche la decorrenza.

## **Art. 6** **Principio di legalità o del favor rei**

Il contribuente non può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Il contribuente non può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, salvo diversa previsione di legge. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

## **Art. 7** **Imputabilità**

Il contribuente che al momento in cui ha commesso la violazione non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, non può essere assoggettato a sanzione.

## **Art. 8** **Colpevolezza**

Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave.

Nei casi indicati nell'articolo 14 primo comma, se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 10 terzo comma, e 15, non può essere eseguita nei confronti dell'autore che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente lire 100 milioni, salvo quanto disposto dall'articolo 19, terzo comma, e 20 comma 2 e salva, per l'intero, la responsabilità prevista a carico della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente indicati nel medesimo articolo 14 primo comma. L'importo può essere adeguato ai sensi dell'articolo 5 quarto comma.

La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e di conseguenza risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.

E' dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.

### **Art. 9** **Cause di non punibilità**

Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa.

Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.

Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.

L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

### **Art. 10** **Criteri di determinazione della sanzione**

Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.

La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 16, 19 e 20 o in indipendenza di adesione all'accertamento.

Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che lo costituiscono e dei motivi che lo determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

Qualora concorrono eccezionali circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.

### **Art. 11** **Intrasmissibilità della sanzione agli eredi.**

L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

### **Art. 12** **Concorso di persone.**

Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili, libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

### **Art. 13 Autore mediato.**

Salva l'applicazione dell'art. 12 chi, con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi di persona incapace, anche in via transitoria, di intendere e di volere, determina la commissione di una violazione ne risponde in luogo del suo autore materiale.

### **Art. 14 Responsabili per la sanzione amministrativa.**

Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazioni o enti, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso, secondo le disposizioni vigenti.

Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.

Quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente indicati nel primo comma sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave.

Il pagamento della sanzione da parte dell'autore della violazione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, estinguono l'obbligazione indicata nel primo comma.

Quando la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite previsto dall'art. 8, secondo comma, la responsabilità della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente indicati nel primo comma è limitata all'eventuale eccedenza.

Per i casi di violazioni connesse senza dolo o colpa grave, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente indicati nel primo comma possono assumere il debito dell'autore della violazione.

La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorché avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilità della persona fisica, della società, o dell'ente, indicati nel primo comma.

### **Art. 15 Concorso di violazioni e violazioni continuate.**

E' punito con la sanzione che dovrebbe essere inflitta per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni diverse, violazioni della medesima disposizione.

Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

Nei casi previsti dai commi primo e secondo, se le violazioni rilevano, ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto.

Le previsioni del primo e secondo e terzo comma, si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore.

**Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi, la sanzione base è aumentata dalla metà al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.**

Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.

Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

Nei casi di accertamento con adesione, in deroga al terzo e quinto comma, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia, all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 19 e 20 del presente regolamento non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.

## **Art. 16 Ravvedimento operoso**

La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a. ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
- b. **ad un quinto**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.
- c. a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a **90** giorni.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

### **Art. 17 Cessione di azienda**

Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento.

L'uffici di cui al secondo comma è tenuto a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta.

La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.

La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.

### **Art. 18 Trasformazione, fusione e scissione di società**

La società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'articolo 2499 codice civile.

Nei casi di scissione anche parziale di società o enti, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

### **Art. 19 Procedimento di irrogazione delle sanzioni**

La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'Ufficio competente all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

L'Ufficio notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.

Se le motivazioni fanno riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca l'atto essenziale.

Nel termine **previsto per la proposizione del ricorso**, il trasgressore e gli obbligati ai sensi dell'articolo 14, primo comma, possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. **La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.**

Se non addiventano a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati **in solido**, primo comma, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art. 21.

L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine **per la proposizione del ricorso** con l'indicazione dei benefici di cui al terzo comma e altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addiventare a definizione agevolata, le deduzioni difensive e infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro prestazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro 120 giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'art. 25.

## **Art. 20 Irrogazione immediata**

In deroga alle previsioni dell'articolo 19, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

E' ammessa la definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione **irrogata** comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro **il termine per la proposizione del ricorso**

Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante **da liquidazioni** eseguite ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/73, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli 54 bis e 60, comma sesto del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/72, n.633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nell'articolo 19, terzo comma.

## **Art. 21**

### **Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi.**

Contro il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle Commissioni Tributarie.

Se le sanzioni si riferiscono a tributi rispetto ai quali non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione del provvedimento, ricorso amministrativo in alternativa all'azione avanti all'Autorità Giudiziaria ordinaria, che può comunque essere promossa dopo la decisione amministrativa ed entro 180 giorni dalla sua notificazione. Salvo diversa disposizione di legge, il ricorso amministrativo è proposto alla Direzione Regionale delle entrate, competente in ragione della sede dell'Ufficio che ha irrogato le sanzioni.

In presenza di più soggetti legittimati, se alcuno di essi adisce l'autorità giudiziaria, il ricorso amministrativo è improponibile, quello in precedenza proposto diviene improcedibile e la controversia pendente deve essere riproposta avanti al giudice ordinario nel termine di 180 giorni dalla notificazione della decisione di improcedibilità.

Le decisioni delle commissioni tributarie e dell'autorità giudiziaria sono immediatamente esecutive nei limiti previsti dall'art. 22.

## **Art. 22**

### **Esecuzioni delle sanzioni**

In caso di ricorso alle Commissioni Tributarie, anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata, si applicano le disposizioni dettate dall'art. 68, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 recante disposizioni sul processo tributario.

La Commissione Tributaria Regionale può sospendere l'esecuzione applicando, in quanto contabili, le previsioni dell'art. 47, D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.

La sospensione deve essere concessa se viene prestata idonea garanzia anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa.

Quanto non sussiste la giurisdizione delle Commissioni Tributarie, la sanzione è riscossa provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale è proposto ricorso amministrativo nei limiti della metà dell'ammontare da questo stabilito.

L'Autorità Giudiziaria ordinaria successivamente adita, se dall'esecuzione può derivare un danno grave e irreparabile, può disporre la sospensione e deve disporla se viene offerta idonea garanzia.

Se l'azione viene iniziata avanti all'Autorità Giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene adita dopo la decisione dell'organo amministrativo, la sanzione pecuniaria è riscossa per intero o per il suo residuo ammontare dopo la sentenza di primo grado, salva l'eventuale sospensione disposta dal giudice d'appello secondo le previsioni dei commi secondo, terzo e quarto.

Se in esito alle sentenze di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l'Ufficio deve provvedere al rimborso entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo.

## **Art. 23**

### **Decadenza e prescrizione**

L'atto di contestazione di cui all'art. 19 ovvero l'atto di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 20 terzo comma.

Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal primo comma ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati **in solido**, il termine è prorogato di un anno.

Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.

## **Art. 24** **Sanzioni accessorie**

Costituiscono sanzioni amministrative accessorie:

- a. l'interdizione, per una durata massima di sei mesi, dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica pubblici o privati;
- b. l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture per la durata massima di sei mesi;
- c. l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo, e la loro sospensione per la durata massima di sei mesi;
- d. la sospensione, per la durata massima di sei mesi, dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diversa da quelle indicate nella lettera c).

Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione e ai limiti minimi e massimi della sanzione principale.

## **Art. 25** **Ipoteca e sequestro conservativo**

In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di contestazione e dopo la loro notifica, l'Ufficio, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati **in solido**, e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di Ufficiale Giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, ivi compresa l'azienda.

Le istanze di cui al primo comma devono essere notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro 20 giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi.

Il Presidente, decorso il termine di cui al secondo comma, fissa con Decreto, la trattazione dell'istanza per la prima Camera di Consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. La commissione decide con sentenza.

In caso di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo, il Presidente, ricevuta l'istanza, provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo al collegio

entro trenta giorni. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con sentenza.

Nei casi in cui non sussista giurisdizione delle Commissioni Tributarie, le istanze di cui al primo comma devono essere presentate al Tribunale territorialmente competente in ragione della sede dell'Ufficio richiedente, che provvede secondo le disposizioni del libro IV, titolo I, capo III, sezione I, del codice di procedura civile in quanto applicabili.

Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. In tal caso l'organo dinanzi al quale è in corso il procedimento può non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.

I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine dei 120 giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto di contestazione o di irrogazione. In tal caso il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale ovvero il Presidente del Tribunale dispongono, istanza di parte e sentito l'Ente richiedente, la cancellazione dell'ipoteca. I provvedimenti perdono efficacia, in esito alla sentenza di primo grado che accoglie il ricorso o la domanda. La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entità dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza è pronunciata dalla Corte di Cassazione, provvede il giudice la cui sentenza è stata impugnata per ricorso per Cassazione.

#### **Art. 26** **Sospensione dei rimborsi e compensazione**

Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati **in solido** vantano un credito nei confronti dell'amministrazione, il pagamento può essere sospeso ove sia stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.

In presenza di provvedimento definitivo, l'Ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

I provvedimenti di cui al primo e al secondo comma, che devono essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati **in solido**, sono impugnabili avanti alla Commissione Tributaria che può disporre la sospensione dell'art. 47 del D.Lgs. 31.12.92, n. 546.

Se non sussiste giurisdizione delle Commissioni Tributarie, è ammessa azione avanti al tribunale cui è rimesso il potere di sospensione.

#### **Art. 27** **Riscossione della sanzione**

Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

L'Ufficio che ha applicato la sanzione può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di 30; in questo caso, il debito può essere comunque estinto in un'unica soluzione.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

### **Art. 28** **Disposizioni transitorie**

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data del 1 aprile 1998.

Gli art. 6, 7, 8, 9, 11 e 15 si applicano ai procedimenti in corso alla data del 1 aprile 1998.

I procedimenti in corso possono essere definiti, quanto le sanzioni, entro il **18/12/1998**, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati **in solido**, con il pagamento di una somma pari ad un quarto di quanto irrogato ovvero ad un quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. E' comunque esclusa la ripetizione di quanto pagato.

### **Art. 29** **Abolizione della soprattassa e pena pecuniaria**

Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché a ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, e sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di eguale importo.

I riferimenti contenuti nelle singoli leggi d'imposta a disposizione abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dall'art. 26 D.Lgs. 472/97.

Salvo diversa e espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinari nel D.Lgs. 472/97 si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali.

### **Art. 30** **Violazione riferite a società, associazioni o enti**

Le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni o enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, se commesse dopo l'entrata in vigore del Dlgs. 472/97.

### **Art.31** **Disposizione abrogate**

Ogni altra norma in materia di sanzioni amministrative tributarie, nonché della loro determinazione e irrogazione, previste dai regolamenti comunali, non compatibile con le disposizioni del presente regolamento è abrogata.

### **Art. 32** **Applicazione ai Tributi locali**

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle sanzioni amministrative in materia di tributi locali previsti dal Testo unico della Finanza locale.

L'art. 292 del Testo unico per la Finanza Locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175 è stato sostituito dall'art. 11, del Capo IV del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473. L'art. 13, del Titolo II del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, **come modificato dal D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99**, ha regolamentato ex novo le disposizioni in materia di ritardati ed omessi versamenti diretti, pertanto le sanzioni applicabili per i predetti tributi sono determinate nel modo seguente.

Per i ritardati od omessi versamenti diretti si applica la seguente sanzione amministrativa:

- a. Il ritardato versamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, dei versamenti in acconto, dei versamenti periodici, dei versamenti a conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. La sanzione è dovuta anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile;
- b. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo la sanzione prevista alla precedente lettera a) si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una frazione nel termine previsto;
- c. La sanzione prevista alla precedente lettera a) non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad un Ufficio o Concessionario diverso da quello competente.

Per l'omessa presentazione delle denunce di cui all'art. 274 del T.U.F.L. 1175/31 si applica la sanzione amministrativa pari all'ammontare del tributo dovuto.

Per la denuncia incompleta o infedele si applica la sanzione amministrativa dell'80% della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, si applica la sanzione da lire 100 mila a lire 1 milione.

L'art. 296 del Testo unico per la Finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 è stato abrogato dal Capo IV, dell'art. 11, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

### **Art. 33**

#### **Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.**

Le presenti disposizioni si applicano alle sanzioni amministrative in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Le norme in materia di sanzioni inerenti violazioni del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono sostituite dal seguente articolo:

#### **Sanzioni e interessi**

Per i ritardati od omessi versamenti diretti si applica la seguente sanzione amministrativa:

- a. Il ritardato versamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, dei versamenti in acconto, dei versamenti periodici, dei versamenti a conguaglio o a

saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. La sanzione è dovuta anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile;

- b.** Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo la sanzione prevista alla precedente lettera a) si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una frazione nel termine previsto;
- c.** La sanzione prevista alla precedente lettera a) non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad un ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la seguente sanzione amministrativa:

- a.** sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta o diritti dovuti;
- b.** la sanzione applicata per omessa denuncia non potrà essere inferiore a L. 100.000.

Per la denuncia infedele si applica la seguente sanzione amministrativa:

- a.** sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta o diritto dovuti;
- b.** Se l'errore o l'omissione attengono a elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila.

Le sanzioni amministrative indicate al secondo e terzo comma sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

Sulle somme dovute a titolo di imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni si applicano interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

Sulle somme dovute al contribuente si applicano interessi in ragione del 7% per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno dell'avvenuto pagamento.

Per le violazioni delle disposizioni legislative e del Regolamento della pubblicità adottato dal Comune, si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative.

#### **Art. 34**

#### **Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani**

Le presenti disposizioni si applicano alle sanzioni in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Le norme in materia di sanzioni inerenti violazioni del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono sostituite dal seguente articolo:

#### **Sanzioni ed interessi.**

Per i ritardati od omessi versamenti diretti si applica la seguente sanzione amministrativa:

- a. Il ritardato versamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, dei versamenti in acconto, dei versamenti periodici, dei versamenti a conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. La sanzione è dovuta anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile;
- b. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo la sanzione prevista alla precedente lettera a) si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una frazione nel termine previsto;
- c. La sanzione prevista alla precedente lettera a) non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad un ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la seguente sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa, o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di lire centomila.

Per la denuncia infedele si applica la seguente sanzione amministrativa:

- a. sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta;
- b. Se l'errore o l'omissione attengono a elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, si applica la sanzione amministrativa da lire **100 mila** a lire 500 mila.

Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio, da parte dell'amministratore, su specifica richiesta del Comune, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta, o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione amministrativa da lire **100 mila** a lire 500 mila.

Le sanzioni amministrative indicate al secondo, terzo comma sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo in ragione del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di inizio della riscossione dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

La contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Per tutte le altre violazioni alle norme del presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa, salvo che il fatto non costituisca reato.

Per le violazioni delle disposizioni legislative e del Regolamento del servizio di igiene urbana adottato dal Comune, si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie.

## Art. 35

### Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Le presenti disposizioni si applicano alle sanzioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le norme in materia di sanzioni inerenti le violazioni del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche sono sostituite dal seguente articolo:

### **Sanzioni ed interessi**

Per i ritardati od omessi versamenti diretti si applica la seguente sanzione amministrativa:

- a.** Il ritardato versamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, dei versamenti in acconto, dei versamenti periodici, dei versamenti a conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. La sanzione è dovuta anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile;
- b.** Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo la sanzione prevista alla precedente lettera a) si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una frazione nel termine previsto;
- c.** La sanzione prevista alla precedente lettera a) non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad un ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la seguente sanzione amministrativa:

- a.** sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa dovuta;
- b.** la sanzione applicata per omessa denuncia non potrà essere inferiore a L. 100.000.

Per la denuncia infedele si applica la seguente sanzione amministrativa:

- a.** sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta;
- b.** se l'errore o l'omissione attengono a elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, si applica la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila.

Le sanzioni amministrative indicate al secondo e terzo comma sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

La mancata denuncia e il mancato pagamento della tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche per occupazioni temporanee, per due annualità successive comporta come sanzione accessoria la sospensione per sei mesi dell'occupazione del suolo comunale per l'esercizio dell'attività di ambulante.

### **Art. 36**

#### **Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni**

Le presenti disposizioni si applicano alle sanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.

L'art. 5 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 1989, n. 144 è stato sostituito dall'art. 13, del Capo IV del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, e l'art. 13 del Titolo II del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha regolamentato ex novo le disposizioni in materia di ritardati ed omessi versamenti diretti. Il comma 10, dell'articolo 4 è abrogato, pertanto le sanzioni applicabili per la predetta imposta sono determinate nel modo seguente.

### **Sanzioni e interessi**

Per i ritardati od omessi versamenti diretti si applica la seguente sanzione amministrativa:

- a. il ritardato versamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, dei versamenti in acconto, dei versamenti periodici, dei versamenti a conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. La sanzione è dovuta anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile;
- b. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo la sanzione prevista alla precedente lettera a) si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una frazione nel termine previsto;
- c. la sanzione prevista alla precedente lettera a) non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad un ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la seguente sanzione amministrativa:

- a. sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta dovuta;
- b. la sanzione applicata per omessa denuncia non potrà essere inferiore a **L. 100.000.**

Per la denuncia infedele si applica la seguente sanzione amministrativa:

- a. sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta;
- b. se l'errore o l'omissione attengono a elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila.

Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta, o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila.

Le sanzioni amministrative indicate al secondo e terzo comma sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano interessi moratori in ragione del 9% annuo e del 4,5% semestrale ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

La contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

### **Art. 37** **Imposta comunale sugli immobili**

Le presenti disposizioni si applicano alle sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili.

L'art. 14 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, concernente le sanzioni e gli interessi relativi all'imposta comunale sugli immobili, è stato sostituito dall'art. 14, del Capo IV del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, e l'art. 13 del Titolo II del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha regolamentato ex novo le disposizioni in materia di ritardati ed omessi versamenti diretti, pertanto le sanzioni applicabili per la predetta imposta sono determinate nel modo seguente.

#### **Sanzioni e interessi**

Per i ritardati od omessi versamenti diretti si applica la seguente sanzione amministrativa:

- a.** Il ritardato versamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, dei versamenti in acconto, dei versamenti periodici, dei versamenti a conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. La sanzione è dovuta anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile;
- b.** fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo la sanzione prevista alla precedente lettera a) si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una frazione nel termine previsto;
- c.** La sanzione prevista alla precedente lettera a) non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad un ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la seguente sanzione:

- a.** sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta dovuta;
- b.** la sanzione applicata per omessa denuncia non potrà essere inferiore a L. 100.000.

Per la denuncia infedele si applica la seguente sanzione amministrativa:

- a.** sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta;
- b.** se l'errore o l'omissione attengono a elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila.

Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta, o

per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila.

Le sanzioni amministrative indicate al secondo e terzo comma sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta, se dovuta, e della sanzione.

Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

La contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

### **Art. 38**

#### **Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi**

Le presenti disposizioni si applicano alle sanzioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani.

L'art. 3 comma 31 della Legge 28.12.95 n. 549 concernente le sanzioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è stato sostituito dall'art. 15 del Capo IV del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473, **successivamente sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 5/6/1998, n. 203** ' pertanto le sanzioni applicabili per il predetto tributo sono determinate dall'articolo seguente.

#### **Sanzioni e interessi**

Per i ritardati od omessi versamenti diretti si applica la seguente sanzione amministrativa:

- a.** Il ritardato versamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, dei versamenti in acconto, dei versamenti periodici, dei versamenti a conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. La sanzione è dovuta anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile;
- b.** fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo la sanzione prevista alla precedente lettera a) si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una frazione nel termine previsto;
- c.** la sanzione prevista alla precedente lettera a) non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad un ufficio o concessionario diverso da quello competente.

**Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa dal 200% al 400% del tributo relativo all'operazione.**

**Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal lire 200 mila a lire un milione.**

**Le sanzioni amministrative indicate al secondo e terzo comma sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.**

### **Art. 39 Accertamento con adesione**

In attuazione di quanto disposto dalla **Legge 27.12.1997 n. 449**, conformemente ai principi e ai criteri dettati dal **D.Lgs. 19.06.1997, n. 218**, che ha operato una revisione organica dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente diviene necessario prevedere e regolamentare tale istituto nell'ambito dell'attività di accertamento dei Tributi locali.

Le seguenti disposizioni sono applicabili a tutti i contribuenti e a tutti i tributi richiamati nel presente Regolamento.

L'accertamento con adesione attribuisce all'Ufficio Tributi un più ampio margine di azione e di proposta per definire, in via amministrativa e in contraddittorio con il contribuente, le pretese tributarie.

L'attività di accertamento, pertanto, deve essere indirizzata a:

- a.** considerare le motivate e documentate ragioni del contribuente;
- b.** verificarne i presupposti soggettivi e oggettivi;
- c.** deflazionare il contenzioso tributario;
- d.** anticipare la riscossione dei tributi;
- e.** conseguire concreti risultati dall'azione di accertamento.

### **Art. 40 Accertamento con adesione Ambito soggettivo**

Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'istituto i seguenti soggetti :

- a.** le persone fisiche;
- b.** le società di persone e gli altri soggetti assimilati ( di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi);
- c.** le società di capitali e gli enti soggetti Irpeg (di cui all'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi);
- d.** gli Enti Pubblici, gli Enti Pubblici territoriali;
- e.** tutti i soggetti assoggettabili ai tributi locali, anche quelli costituiti sotto forma di associazioni non riconosciute ai fini delle imposte erariali.

### **Art. 41 Accertamento con Adesione Ambito oggettivo**

I disposti del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 si rendono operativi nei riguardi di tutte le modalità dell'accertamento, nell'ambito di applicazione delle norme previste per ogni singolo tributo, ed in particolare:

- a. dell'avviso di liquidazione;
- b. dell'accertamento in rettifica delle denunce in caso di infedeltà;
- c. dell'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia;

Inoltre si rendono operativi nei riguardi di qualsiasi aspetto dell'accertamento, nell'ambito di applicazione delle norme previste per ogni singolo tributo.

L'ambito applicativo predetto si attua attraverso la facoltà decisionale del Responsabile dell'Ufficio Tributi ed in particolare del Funzionario responsabile del singolo tributo, nei casi in cui la normativa ne prevede la nomina, e :

- a. consente un rilevante margine all'azione dell'Ufficio;
- b. permette all'Ufficio di dare un immediato e significativo impulso all'innescamento del procedimento di adesione;

L'accertamento con adesione del contribuente potrà essere attuato dall'Ente per i tributi previsti:

- a. dall'art. 274 del Testo Unico della Finanza Locale;
- b. dal D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 che disciplina l'Imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
- c. dal D.Lgs. 31.12.93 n. 507 e D.Lgs. 28.12.93, n. 566 che disciplina la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- d. dal D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 che disciplina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- e. dal D.L. 2 marzo 1989, n. 66 convertito, con modificazioni nella Legge 24.4.89, n. 144 che disciplina l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
- f. dal D.Lgs. 30.12.92, n. 504, che disciplina l'imposta comunale sugli immobili;
- g. dalla Legge 28.12.95, n. 549 che disciplina il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

La mancata previsione normativa di parametri cui informare l'adesione e l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto, non devono indurre a ritenere che tutte le fattispecie, anche quelle nelle quali l'esistenza dell'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, debbano formare obbligatoriamente oggetto di transazione con il contribuente, in quanto, in sede di contraddittorio L'Ufficio deve nel rispetto dell'attività istituzionale dell'Ente:

- a) operare un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale contenzioso;
- b) valutare, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento rilevatisi illegittimi o infondati.

## **Art. 42**

### **Accertamento con adesione Modalità procedurali**

Il procedimento di accertamento con adesione del contribuente può essere attivato d'ufficio, per iniziativa dell'Ufficio Tributi dell'Ente prima della notifica :

- a. dell'avviso di liquidazione;
- b. dell'accertamento in rettifica delle denunce in caso di infedeltà;
- c. dell'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

Il procedimento di accertamento con adesione può essere attivato su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica di uno o più atti impositivi, non

preceduti dall'invito nella fase istruttoria con le modalità previste per ogni singolo tributo, ed in particolare:

- a. avviso di liquidazione nei casi di ritardati od omessi versamenti diretti;
- b. accertamento in rettifica delle denunce in caso di infedeltà;
- c. accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

Inoltre può essere attivato su istanza del contribuente nei cui confronti sono stati effettuati:

- a. accessi per gli immobili, per le aree e per qualsiasi materia imponibile o oggetto tassabile, con le modalità previste per ogni singolo tributo;
- b. ispezioni per gli immobili, per le aree e per qualsiasi materia imponibile o oggetto tassabile, con le modalità previste per ogni singolo tributo;
- c. verifiche per gli immobili, per le aree e per qualsiasi materia imponibile o oggetto tassabile, con le modalità previste per ogni singolo tributo;

In questi casi il contribuente ha facoltà di richiedere la formulazione di una proposta di accertamento con l'obiettivo di pervenire alla definizione.

### **Art. 43** **Accertamento con adesione** **Ufficio competente**

Ufficio competente alla definizione degli accertamenti ai fini dei tributi locali è l'Ufficio tributi, ed in particolare tale definizione è attribuita al Responsabile dell'Ufficio Tributi per tutti i tributi o al Funzionario responsabile del singolo tributo, appositamente nominato nei casi previsti dalla norma, qualora le due figure non coincidano.

### **Art. 44** **Accertamento con adesione** **Avvio del procedimento ad iniziativa dell'Ufficio competente**

L'avvio del procedimento di adesione da parte dell'Ufficio tributi, si realizza attraverso l'invio al contribuente di uno specifico invito nel quale dovranno essere necessariamente indicati:

- a. il tributo o i tributi suscettibili di accertamento;
- b. i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
- c. il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Detto invito riveste carattere informativo della possibilità di aderire all'accertamento con adesione e non richiede l'osservanza di particolare modalità.

Tuttavia, tenuto conto di quanto previsto dall' art. 6, comma 2 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 è opportuno che l'Ufficio nell'invitare il contribuente si attenga ai seguenti principi:

- a. l'invito al contribuente deve essere comunicato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notificato ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- b. nell'invito devono essere esplicitati, anche sinteticamente, gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio, per garantire la necessaria trasparenza dell'azione amministrativa e per consentire al contribuente un'immediata cognizione delle questioni che saranno oggetto del contraddittorio;

- c. la partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria, per cui l'eventuale mancata risposta all'invito dell'ufficio non è sanzionabile, ferma restando, ovviamente la potestà dell'Ente di procedere alla notifica, di uno o più atti impositivi, ed in particolare l'avviso di liquidazione nei casi di ritardati od omessi versamenti diretti; l'accertamento in rettifica delle denunce in caso di infedeltà; l'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia;
- d. l'attivazione del procedimento non riveste carattere di obbligatorietà, in quanto la stessa in tutti i casi è lasciata alla valutazione dell'ufficio che dovrà, pertanto, tenere conto:
  - 1. delle proprie esigenze e capacità operative;
  - 2. dei termini di decadenza dell'azione di accertamento;
- e. la mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'atto impositivo, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare a un ridimensionamento della pretesa tributaria.

#### **Art. 45**

#### **Accertamento con adesione Richiesta di chiarimenti dell'Ufficio competente**

L'eventuale richiesta di chiarimenti, opportunamente motivata dall'Ufficio con le modalità previste per ogni singolo tributo, avente ad oggetto la determinazione induttiva dell'applicazione della tassazione su immobili, aree e qualsiasi altra materia imponibile o oggetto tassabile, costituisce anche invito al contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La richiesta di chiarimenti, dovrà contenere:

- a. il tributo, o i tributi suscettibili di accertamento induttivo;
- b. i periodi d'imposta suscettibili di accertamento induttivo;
- c. il giorno e il luogo della comparizione, che sarà fissato tenendo conto dei tempi ragionevolmente necessari per la risposta del contribuente e il relativo esame, con la precisazione che la stessa potrà essere differita per motivate esigenze, purché tempestivamente segnalate.

#### **Art. 46**

#### **Accertamento con adesione Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente**

Il contribuente al quale è stato notificato, uno o più atti impositivi, non preceduti dall'invito dell'ufficio nella fase istruttoria con le modalità previste per ogni singolo tributo, ed in particolare:

- a. avviso di liquidazione nei casi di ritardati od omessi versamenti diretti;
- b. accertamento in rettifica delle denunce in caso di infedeltà;
- c. accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

Ovvero, quando nei confronti del contribuente sono stati effettuati:

- a. accessi per gli immobili, per le aree e per qualsiasi materia imponibile o oggetto tassabile, con le modalità previste per ogni singolo tributo;
- b. ispezioni per gli immobili, per le aree e per qualsiasi materia imponibile o oggetto tassabile, con le modalità previste per ogni singolo tributo;

- c. verifiche per gli immobili, per le aree e per qualsiasi materia imponibile o oggetto tassabile, con le modalità previste per ogni singolo tributo.

In tutti questi casi il contribuente ha la possibilità di attivare il procedimento di definizione mediante la presentazione di un'istanza in carta libera di accertamento con adesione.

L'istanza del contribuente, contenente l'indicazione del recapito anche telefonico, deve essere presentata all'Ufficio che ha emesso l'avviso mediante:

- a. consegna diretta, nel qual caso l'Ufficio rilascia apposita ricevuta;
- b. avvalendosi del servizio postale.

Si deve inoltre considerare che:

- a. l'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'atto impositivo notificato innanzi la commissione tributaria provinciale, tenendo conto anche della sospensione feriale, dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, prevista dalla Legge 7 ottobre 1969, n. 742;
- b. l'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione;
- c. la presentazione dell'istanza da parte del contribuente produce, in via preliminare, l'effetto di sospendere i termini, per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente per effettuare:
  - l'impugnazione dell'atto impositivo notificato davanti alla commissione tributaria provinciale;
  - il pagamento dei tributi accertati, previsto dalla disposizioni normative di ogni singolo tributo;
  - per l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli dei tributi accertati, che potrà essere effettuato dall'Ente successivamente alla scadenza del termine di sospensione.

Inoltre preclude al contribuente di beneficiare, in caso di impugnazione dell'atto, della riduzione ad un quarto delle sanzioni irrogate.

L'Ufficio, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza presentata dal contribuente a seguito della notifica dell'atto impositivo, deve procedere:

- a. alla formulazione allo stesso dell'invito a comparire, senza seguire particolari formalità;
- b. l'invito sarà spedito ad un qualsiasi recapito indicato dal contribuente nell'istanza di accertamento con adesione, limitandosi ad indicare il giorno e il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante si deve presentare per l'instaurazione del contraddittorio, in quanto gli elementi costitutivi dell'atto impositivo sono già contenuti nell'avviso notificato.

La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento per l'Ufficio, che dovrà attentamente valutare, caso per caso e secondo i criteri già riportati, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente a ridimensionare l'accertamento effettuato.

#### **Art. 47**

#### **Accertamento con adesione**

#### **Contraddittorio con il contribuente**

La fase del contraddittorio con il contribuente assume particolare rilevanza ai fini della completezza dell'intero iter procedimentale dell'accertamento con adesione e, quindi, l'Ufficio in detta sede dovrà:

- a. redigere per ciascun incontro una sintetica verbalizzazione con la quale deve essere dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte;
- b. precisare, nel verbale, se il contribuente è rappresentato, presso l'Ufficio, da un procuratore generale o speciale come previsto dall' art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, acquisendo copia della procura che dovrà essere necessariamente acquisita agli atti del procedimento.

**Art. 48**  
**Accertamento con adesione**  
**Conclusioni del procedimento**

Il procedimento di accertamento con adesione si conclude:

- a. Con la redazione di un atto scritto di definizione. L'Ufficio, ai fini operativi, dopo la fase del contraddittorio o contestualmente, deve redigere, in duplice esemplare, l'atto di accertamento con adesione del contribuente. L'atto deve essere sottoscritto dal contribuente o da un suo procuratore generale o speciale, dal Responsabile dell'Ufficio Tributi per tutti i tributi o al Funzionario responsabile del singolo tributo, appositamente nominato nei casi previsti dalla norma, qualora le due figure non coincidano.

L'atto deve contenere :

- l'indicazione, separatamente per ciascun tributo, degli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda; sarà in particolare evidenziato quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'Ufficio e quanto definito in contraddittorio;
- la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
- la liquidazione delle altre somme eventualmente dovute in dipendenza della definizione.

- b. Con il perfezionamento della definizione, tenendo presente che ai fini del perfezionamento dell'adesione non è sufficiente la sottoscrizione dell'atto scritto tra le parti interessate, in quanto, la medesima, come espressamente previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto, delle intere somme dovute, o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la presentazione della garanzia.

Il contribuente, entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo, e in caso di pagamento rateizzato della prima rata, deve far pervenire anche a mezzo di un suo incaricato, presso l'Ufficio tributi, la quietanza o l'attestazione di pagamento e, ove dovuta la garanzia con l'indicazione delle rate prescelte.

L'Ufficio, prende in carico i predetti documenti e rilascia l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione al contribuente.

**Art. 49**  
**Accertamento con adesione**  
**Modalità di versamento delle somme dovute**

Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione del contribuente, deve essere eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione:

- a. mediante versamento diretto dell'intera somma dovuta, da effettuarsi presso la Tesoreria dell'Ente;
- b. mediante versamento rateale in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, da effettuarsi presso la Tesoreria dell'Ente;
- c. mediante versamento rateale in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo se le somme dovute sono superiori a 10 milioni di lire, da effettuarsi presso la Tesoreria dell'Ente;
- d. sul modello del versamento dovrà essere riportato il tributo per il quale è corrisposta la somma e l'anno di imposta singolarmente per ogni annualità definita.

### **Art. 50** **Accertamento con adesione** **Pagamenti rateali e prestazione delle garanzie**

Nei casi di opzione per il pagamento rateale delle somme nei limiti massimi previsti dall'art. 49 del presente Regolamento, il contribuente deve versare entro 20 giorni dalla data di redazione dell'atto di accertamento con adesione l'importo della prima rata.

La rateazione del versamento richiede il rilascio di una delle seguenti garanzie:

- a. Titoli di Stato;
- b. Polizza fideiussoria bancaria.

La garanzia deve essere intestata a favore dell'Ente, e il contribuente deve far pervenire la documentazione relativa alla garanzia all'Ufficio tributi entro 10 giorni dal versamento della prima rata, tenendo presente che:

- a. la garanzia deve essere prestata per l'importo rateizzato, maggiorato degli interessi legali dovuti fino al termine della rateizzazione e, deve garantire il credito dell'Ente per un anno oltre la scadenza dell'ultima rata;
- b. il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'Ente ad escutere la garanzia per l'intero debito elusivo, previo il ricalcolo degli interessi dovuti;
- c. il giorno di pagamento della prima rata costituisce:
  - la data di riferimento per il computo trimestrale del termine relativo al pagamento delle rate successive;
  - la data di riferimento per l'individuazione del tasso vigente degli interessi tenendo presente che sugli importi delle rate successive alla prima si rendono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata, e che gli interessi legali, che devono essere computati su base giornaliera, devono essere versati cumulativamente all'importo dell'imposta dovuta.

### **Art. 51** **Accertamento con adesione** **Effetti tributari della definizione**

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'accertamento con adesione:

- a. non è soggetto a impugnazione da parte del contribuente;
- b. non è modificabile o integrabile da parte dell'Ufficio, tranne che nell'ipotesi di:
  - nuovi elementi sopravvenuti, in base ai quali è possibile accertare una base imponibile su cui applicare il tributo, superiore al cinquanta per cento della base imponibile definita in sede di accertamento con adesione;
  - accertamento parziale definito in sede di accertamento con adesione;
  - azione di accertamento esercitata nei confronti delle società o associazioni o dell'azienda coniugale non gestite in forma societaria, alle quali partecipa il contribuente nei cui confronti è intervenuta la definizione.

Per quanto concerne le altre sanzioni conseguenti alla definizione dell'accertamento con adesione, è necessario operare una distinzione a seconda che la violazione constatata riguardi:

- a. il tributo oggetto dell'adesione, nel qual caso si rende applicabile la riduzione delle sanzioni nella misura di un quarto del minimo previsto dalle disposizioni vigenti per ogni singolo tributo, in ogni caso la misura della sanzione non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative ad ogni singolo tributo;
- b. il contenuto della dichiarazione, nel qual caso si rende applicabile la riduzione nella misura di un quarto del minimo previsto dalle disposizioni vigenti per ogni singolo tributo, in ogni caso la misura della sanzione non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative ad ogni singolo tributo;
- c. la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'Ufficio, nel qual caso, non essendoci una diretta connessione tra la violazione e l'accertamento del tributo, non trova applicazione alcuna riduzione.

## **Art. 52**

### **Conciliazione giudiziale**

#### **Ambito di applicazione**

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, *ciascuna delle parti con apposita istanza da depositare nella segreteria della commissione tributaria provinciale e notificare alle altre parti costituite entro 10 giorni liberi prima della data di trattazione della controversia, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.*

**Art. 53**  
**Conciliazione giudiziale**  
**Ufficio competente**

In conformità di quanto disposto dall'articolo 37, comma 4-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, concernente l'attività di indirizzo agli uffici periferici dello Stato, la Giunta comunale con atto deliberativo provvede alla nomina di un funzionario dell'Ente, o un professionista abilitato, per stare in giudizio e rappresentare il Comune dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, conferendogli eventualmente anche il potere di formulare o accettare le proposte di conciliazione per la definizione della controversie.

**Art. 54**  
**Conciliazione giudiziale**  
**Sede di applicazione**

La conciliazione può aver luogo solo davanti alla Commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla commissione.

Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione tributaria provinciale può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta.

L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito.

Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il Presidente della Commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio.

La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale.

Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione.

Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione tributaria fissa la trattazione della controversia.

Il provvedimento del Presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.

**Art. 55**  
**Conciliazione giudiziale**  
**Conclusione del procedimento**

Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi.

**Art. 56**  
**Conciliazione giudiziale**  
**Modalità di versamento delle somme dovute**

Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante:

- a. versamento diretto in un'unica soluzione;
- b. in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo;
- c. in forma rateale, in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire, previa prestazione di idonea garanzia secondo le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

### **Art. 57** **Conciliazione giudiziale** **Perfezionamento della procedura di conciliazione**

La conciliazione si perfeziona con il versamento:

- a. entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto;
- b. della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno.

Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592.

Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del Tesoro.

### **Art. 58** **Conciliazione giudiziale** **Sanzioni applicabili**

In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura della sanzione non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

### **Art. 59** **Esercizio dell'Autotutela**

Rientra nei doveri d'ufficio del responsabile del tributo e del responsabile dell'Ufficio o del Servizio, annullare, con atto motivato, gli atti, quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.

La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.

Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:

- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;

- errore sul presupposto;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio.

L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposta dal soggetto obbligato.

Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

Nel caso di grave inerzia del funzionario competente, Il Sindaco nel rispetto dell'art. 50 del D.Lgs. 18 Agosto n. 267, nomina, dopo aver acquisito il parere della Giunta Municipale, un commissario ad acta per la definizione del procedimento. Il Commissario, individuato esternamente alla struttura dell'Ente, deve essere in possesso dei requisiti professionali idonei con riferimento alla materia oggetto del procedimento.

Per i provvedimenti di annullamento o di sospensione di importo superiore di L. 10.000.000 il funzionario acquisisce il preventivo parere della Giunta comunale.

Il funzionario competente non deve acquisire il parere della Giunta comunale nei casi di rigetto delle istanze di autotutela o di sospensione.

L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

### **Art. 60**

#### **Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato.**

Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti o la restituzione di somme versate, ma non dovute.

Il funzionario responsabile competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.

Se l'istanza è consegnata direttamente al Comune, l'Ufficio ne rilascia apposita ricevuta. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della Commissione Tributaria ed al Concessionario della riscossione, se trattasi di cartella esattoriale.

**Art.61**  
**Casi non previsti dal presente regolamento**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento troveranno applicazione:

- le leggi ed i regolamenti statali;
- le leggi ed i regolamenti regionali;
- I regolamenti comunali.

**Art. 62**  
**Rinvio dinamico**

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopracitata.

**Art. 63**  
**Disposizioni finali**

Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia .

**Art. 64**  
**Pubblicità del regolamento e degli atti**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto , n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**Art. 65**  
**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (CO.RE.CO).

**I N D I C E**

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Quadro normativo di riferimento
Art. 3	Aspetti generali e problematiche nella attuazione della normativa
Art. 4	Ambito di applicazione
Art. 5	Sanzioni Amministrative
Art. 6	Principio di legalità o del favor rei
Art. 7	Imputabilità
Art. 8	Colpevolezza
Art. 9	Cause di non punibilità
Art. 10	Criteri di determinazione della sanzione
Art. 11	Intrasmissibilità della sanzione agli eredi
Art. 12	Concorso di persone
Art. 13	Autore mediato
Art. 14	Responsabili per la sanzione amministrativa
Art. 15	Concorso di violazioni e violazioni continuate
Art. 16	Ravvedimento operoso
Art. 17	Cessione di azienda
Art. 18	Trasformazione, fusione e scissione di società
Art. 19	Procedimento di irrogazione delle sanzioni
Art. 20	Irrogazione immediata
Art. 21	Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi
Art. 22	Esecuzioni delle sanzioni
Art. 23	Decadenza e prescrizione
Art. 24	Sanzioni accessorie

- Art. 25 Ipoteca e sequestro conservativo
- Art. 26 Sospensione dei rimborsi e compensazione
- Art. 27 Riscossione della sanzione
- Art. 28 Disposizioni transitorie
- Art. 29 Abolizione della soprattassa e pena pecuniaria
- Art. 30 Violazione riferite a società, associazioni o enti
- Art. 31 Disposizione abrogate
- Art. 32 Applicazione dei tributi locali
- Art. 33 Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
- Art. 34 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
- Art. 35 Tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche
- Art. 36 Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni
  
- Art. 37 Imposta comunale sugli immobili
- Art. 38 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
- Art. 39 Accertamento con adesione
- Art. 40 Accertamento con adesione - Ambito soggettivo
- Art. 41 Accertamento con adesione - Ambito oggettivo
- Art. 42 Accertamento con adesione - Modalità procedurali
- Art. 43 Accertamento con adesione - Ufficio competente
- Art. 44 Accertamento con adesione - Avvio del procedimento ad iniziativa dell'Ufficio competente
- Art. 45 Accertamento con adesione - Richiesta di chiarimenti dell'Ufficio competente
- Art. 46 Accertamento con adesione - Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 47 Accertamento con adesione - Contraddittorio con il contribuente
- Art. 48 Accertamento con adesione - Conclusione del procedimento

- Art. 49 Accertamento con adesione - Modalità di versamento delle somme dovute
- Art. 50 Accertamento con adesione - Pagamenti rateali e prestazione delle garanzie
- Art. 51 Accertamento con adesione - Affetti tributari della definizione
- Art. 52 Conciliazione giudiziale - Ambito di applicazione
- Art. 53 Conciliazione giudiziale - Ufficio competente
- Art. 54 Conciliazione giudiziale - Sede di applicazione
- Art. 55 Conciliazione giudiziale - Conclusione del procedimento
- Art. 56 Conciliazione giudiziale - Modalità di versamento delle somme dovute
- Art. 57 Conciliazione giudiziale - Perfezionamento della procedura di conciliazione
- Art. 58 Conciliazione giudiziale - Sanzioni applicabili
- Art. 59 Esercizio dell'autotutela
- Art. 60 Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato
- Art. 61 Casi non previsti dal presente regolamento
- Art. 62 Rinvio dinamico
- Art. 63 Disposizioni finali
- Art. 64 Pubblicità de regolamento e degli atti
- Art. 65 Entrata in vigore